

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2428

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SACCOMANDI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

(ROMITA)

col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

e col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(MARONGIU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 SETTEMBRE 1990

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati
in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. - La presenza di un'agricoltura forte e vitale rappresenta un principale obiettivo di politica economica nazionale per l'importanza che questa ha per l'intero tessuto economico-sociale del Paese. Il quadro in cui l'agricoltura nazionale sta operando è definito da una serie di elementi condizionanti in profonda e assai rapida evoluzione. Si tratta della dinamica in quantità e qualità della domanda di prodotti di origine agricola, con particolare riguardo alla ristrutturazione dell'impresa agro-industriale e allo sviluppo di destinazioni non alimentari; dell'internazionalizzazione dei mercati agricoli, che aumenta gli sbocchi ma impone condizioni di maggiore competitività; della nuova e diffusa sensibilità per i problemi di salvaguardia ambientale e di protezione integrale del cittadino attraverso l'adozione di elevati *standard* igienico-sanitari nei prodotti alimentari; della crescita dell'organizzazione economica delle imprese agricole e della disponibilità e della qualità delle risorse territoriali che, specie nel Mezzogiorno, possono uscire dalla marginalizzazione con un potenziamento strutturale e con il completamento e l'efficace sfruttamento delle opere di irrigazione avviate.

È oggi ancora più evidente la necessità di innovazioni e profondi mutamenti nelle dimensioni di impresa, nelle forme della loro organizzazione economica e negli strumenti di contatto con il mercato; mutamenti nelle produzioni, nella qualità di prodotti e nelle tecniche di produzione; ammodernamento infine nelle tecniche di gestione e nelle qualificazioni degli operatori agricoli. L'evoluzione recente del settore agricolo italiano, a fronte di un evidente sforzo di ristrutturazione e razionalizzazione della struttura produttiva, è però caratterizzata da una relativa stagnazione produttiva.

Il processo di ristrutturazione in atto nel sistema delle imprese agricole, soprattutto nelle aree meno avanzate del Paese, va sostenuto e orientato con interventi pubblici chiaramente mirati e selezionati verso un'ottimale combinazione di tutti i processi di adeguamento e sviluppo, privilegiando soluzioni che riducano fortemente eventuali forme di impatto ambientale dell'attività agricola, accrescendone insieme la sua funzione fondamentale di primario elemento di salvaguardia dell'ambiente e del territorio, e si basino su un'incisiva riduzione dei costi. Lo sviluppo e l'introduzione di nuove tecnologie nell'agricoltura e nei settori collegati costituiscono pertanto una condizione generale e preliminare di successo per l'agricoltura.

L'agricoltura, al pari degli altri settori produttivi, deve essere sostenuta e guidata nel suo processo di adeguamento e ristrutturazione complessiva. Importanza fondamentale assume allora la disponibilità di risorse finanziarie, sia pubbliche che private, adeguate. In particolare per i pubblici poteri si pone la responsabilità di assicurare la spesa per l'agricoltura. Nell'ultimo quinquennio 1986-1990, come è noto, la legge 8 novembre 1986, n. 752, (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) ha assicurato le relative occorrenze finanziarie; disponibilità ormai del tutto assegnate con la deliberazione del CIPE del 15 marzo 1990, relativa al riparto per quest'ultimo anno di validità della legge.

Gli anni 1986-1990 hanno rappresentato in certo modo, con la formazione del Piano agricolo nazionale e l'attuazione della collegata legge ora richiamata, un periodo di indiscutibile progresso nella definizione di un quadro procedurale e ordinamentale per l'intervento pubblico in agricoltura, con una forte presenza ed un forte sviluppo

dell'azione programmatica, che si è avvalsa anche di puntuali verifiche sull'andamento effettivo della spesa.

Gli stessi anni hanno però fatto registrare un profondo mutamento del quadro in cui l'agricoltura italiana si trova ad operare ed in prospettiva si delinea una nuova fase di calo tendenziale dei prezzi agricoli reali. Sono necessari quindi aggiustamenti strategici, volti a migliorare la competitività, attraverso una maggiore capacità di adattamento al mercato e una maggiore efficienza complessiva.

A questi profondi mutamenti è stato necessario corrispondere con una verifica complessiva delle determinazioni programmatiche attraverso una vera e propria revisione del Piano agricolo nazionale e non attraverso un aggiornamento, che sarebbe risultato inadeguato. Il nuovo Piano ribadisce la necessità che la spesa pubblica in agricoltura sia definita con un respiro temporale pluriennale ed indica, in termini di necessario confronto e adeguamento della legge n. 752 del 1986, i contenuti per una nuova legge di spesa per gli anni 1991-1995.

La nuova legge pluriennale di spesa e la revisione del Piano agricolo nazionale, approvata dal CIPE nella riunione del 13 ottobre 1989, sono strettamente interconnesse ed a questo ultimo documento è necessario rimandare integralmente come vera e più completa relazione al disegno di legge. Può risultare allora utile richiamare alcune esigenze ed alcuni elementi di adeguamento essenziali alla comprensione del disegno di legge.

Alcuni atti attuativi della legge n. 752 del 1986, peraltro in diretta e logica conseguenza del dispositivo stesso, hanno portato all'apertura della procedura d'infrazione da parte della Commissione delle Comunità europee. Ne è risultata la necessità di avviare la gestione della politica agraria nazionale su un cammino di avvicinamento progressivo alle norme comunitarie, passaggio obbligatorio per l'obiettivo irrinunciabile di una autorevole e rinforzata presenza italiana a livello comunitario ed europeo. A questo riguardo è apparso assai

importante, in questo momento, specificare nel nuovo testo di legge in modo più puntuale i contenuti dell'intervento pubblico in materia di irrigazione, cooperazione ed associazionismo, in modo da evitare successivi interventi censori da parte degli organi comunitari.

Assume importanza fondamentale la razionalizzazione dell'intervento affidato alla responsabilità del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Col tempo, infatti, si è venuta a creare molta confusione tra le attività ministeriali da classificare come azioni ordinarie e quelle che invece, più opportunamente, vanno indicate come azioni straordinarie. Un unico provvedimento, da più anni, le ha finanziate senza distinzioni e, progressivamente, l'intervento ordinario ha trovato copertura finanziaria con i fondi straordinari. Il disegno di legge in questione mira a ripristinare la correttezza di posizione delle allocazioni finanziarie e non è questione di poco conto, se si considera che attraverso la legge n. 752 del 1986, che pure ha avuto una funzionalità regolare, sono state effettivamente disponibili solo a ottobre-novembre le somme destinate a coprire esigenze senz'altro ordinarie, quali i contributi agli enti funzionali, le attività dei libri genealogici, l'attività ordinaria degli istituti di ricerca, eccetera, con un accumulo di lavoro non giustificato e senz'altro poco utile negli ultimi mesi dell'anno.

L'imminente scadenza del 1992 comporta un complesso intreccio con le linee di sviluppo della politica agricola comunitaria. In particolare la Commissione ha rafforzato la sua azione in campo strutturale, anche attraverso un collegamento più stretto tra i diversi interventi e un maggiore coordinamento e rafforzamento finanziario dei fondi strutturali, con la sostituzione graduale del sostegno ai prezzi con un tipo di sostegno basato sul reddito e la messa fuori coltura di una consistente aliquota di terreni agricoli (*set aside*).

La precedente legge n. 752 del 1986 ha assicurato, attraverso l'articolo 5, il finanziamento degli interventi previsti dai regolamenti comunitari in materia di strutture

agricole con regolarità, innovando radicalmente le procedure estremamente lunghe e farraginose prima stabilite dalla legge 3 ottobre 1977, n. 863. Si registra ora un progresso sostanziale, che dovrebbe tradursi in una ancora più accelerata ed efficace disponibilità finanziaria, con l'entrata in regime della legge n. 183 del 1987, relativa al coordinamento generale degli interventi comunitari. Il finanziamento delle quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE è infatti assicurato a partire dall'anno 1990 con le disponibilità e l'operatività del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge suddetta.

Una ulteriore condizione di agibilità del nuovo impianto legislativo deriva dall'applicazione della legge n. 400 del 1988, di riordinamento dell'attività di Governo, che ha ricondotto, con un'ulteriore e decisiva semplificazione, tutte le procedure di coordinamento e di consultazione delle Regioni alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Oltre alle favorevoli condizioni di carattere finanziario e programmatico, va rimarcato un aspetto di vero e proprio avanzamento filosofico delle linee di politica agraria operato con l'inserimento a pieno titolo della materia agro-alimentare nel nuovo dispositivo legislativo. L'evoluzione quantitativa e qualitativa della domanda vista dall'agricoltura assegna infatti un'importanza via via dominante alla riconfigurazione del comparto agro-alimentare, che ha visto nel più recente periodo un processo di forte crescita delle imprese private, il permanere di forti *handicap* strutturali, legislativi e decisionali delle imprese cooperative ed un ruolo non secondario della componente a partecipazione statale. Aspetti specifici di questo avanzamento sono la previsione, tra gli strumenti programmatici, del piano agro-alimentare ed il rinnovo del Comitato interprofessionale istituito dall'articolo 9 della legge n. 752 del 1986.

Altro settore da osservare con particolare interesse è quello della cooperazione, chiamata ad una svolta decisiva in vista anche

della unificazione del mercato unico europeo del 1993 per superare l'attuale stato di crisi che trova le sue principali cause in situazioni di sottocapitalizzazione, di scarsa responsabilità dei soci, di sottoutilizzazione degli impianti, di non adeguata professionalità manageriale degli amministratori, di non giustificata presenza sul mercato con propri marchi soprattutto a motivo delle ridotte dimensioni.

Deriva da ciò l'impegno a proseguire nell'azione intrapresa per risolvere in maniera decisiva e determinante tutti questi problemi con l'apporto dell'indispensabile sostegno pubblico, unitamente agli impegni finanziari che gli stessi soci dovranno assumersi per concorrere al necessario recupero della validità e della competitività dei propri organismi cooperativi in termini economici, patrimoniali e di efficienza dell'attività di impresa.

Vengono a tal fine stabiliti interventi contributivi diretti a favorire processi di adeguamento delle dimensioni, della struttura patrimoniale e finanziaria e della organizzazione dell'impresa cooperativa, anche attraverso processi di concentrazione produttiva e commerciale con imprese agro-alimentari organizzate in forma di società di capitali.

In tale quadro si inseriscono anche i problemi che attengono alle piccole e medie imprese che operano nel settore agro-alimentare, prevalentemente dislocate nel Mezzogiorno, alle quali vengono estese le stesse provvidenze contributive riviste per la cooperazione, ad eccezione della capitalizzazione.

È stata inoltre prevista una soluzione organizzativa tesa ad assicurare coerenze alle linee di politica agro-alimentare e del Piano agricolo nazionale, che viene individuata nello «Sportello per lo sviluppo agro-alimentare delle produzioni agricole e zootecniche».

È stata anche individuata, come indispensabile, una apposita commissione per la valutazione tecnica, economica e finanziaria dei progetti agro-alimentari.

Ciò premesso, si illustrano di seguito le disposizioni contenute nel disegno di legge.

L'articolo 1 contiene le disposizioni generali di spesa, riproponenti il principio della «progressione annuale» degli stanziamenti, adottato dalla più volte citata legge pluriennale n. 752 del 1986. Va specificato, in particolare, che la spesa complessiva di lire 19.086 miliardi, autorizzata per il quinquennio 1991-95, è ripartita - modulando in aumento di stanziamenti - rispettivamente in lire 3.498 miliardi per il 1991, lire 3.698 miliardi per il 1992, lire 3.830 miliardi per il 1993, lire 3.960 miliardi per il 1994 ed infine lire 4.100 miliardi per il 1995. Le somme così stabilite sono destinate al finanziamento degli interventi demandati alle Regioni a statuto ordinario ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo le modalità ed entro i limiti fissati dai successivi articoli del disegno di legge.

Il finanziamento delle quote di parte nazionale e l'anticipazione delle quote comunitarie per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia strutturale è assicurato dalle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

Gli articoli 2 e 3 contengono disposizioni di natura programmatica e procedurale; in particolare, l'articolo 2 definisce i criteri di programmazione generale che ispirano la spesa per l'agricoltura. Sono così assunti come obiettivo delle iniziative finanziate dalla legge il sostegno e lo sviluppo dei redditi agricoli, il mantenimento dell'occupazione agricola, il contributo al riequilibrio economico e territoriale, la difesa del territorio, dell'ambiente e delle risorse idriche, il mantenimento di un buon livello di autoapprovvigionamento alimentare.

Viene confermato che le funzioni di programmazione in materia di politica agricola, agro-alimentare e forestale siano esercitate dal CIPE. Spetta al CIPE di adottare, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale.

Lo stesso articolo, al comma 4, stabilisce che le Regioni e le Province autonome adottino, in conformità ai propri ordinamen-

ti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale che si armonizzino con le determinazioni del Piano agricolo, del Piano agro-alimentare, del Piano forestale e dei piani di settore approvati dal CIPE. Per assicurare effettività alla norma il comma medesimo prevede che detti programmi siano inviati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne valuta la coerenza e la conformità programmatica riferendone al CIPE. Il comma successivo, infine, prevede, nel caso di mancata adozione dei suddetti programmi, che il CIPE determini misure sanzionatorie che potranno anche portare alla sospensione delle assegnazioni finanziarie.

È prevista (articolo 3), con le stesse procedure e previsioni temporali già adottate dalla legge n. 752 del 1986, la redazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni della legge pluriennale.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste verificherà inoltre (comma 3), attraverso periodiche consultazioni, la partecipazione delle Regioni e delle organizzazioni professionali alla fase di attuazione dei piani e programmi approvati dal CIPE.

Gli articoli da 4 a 9 contengono le disposizioni di spesa secondo una fondamentale tripartizione: spesa diretta delle Regioni, spesa per il finanziamento delle azioni a carattere ordinario e straordinario di competenza o promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, spesa per il piano forestale nazionale. La somma complessiva per il quinquennio è attribuita a ciascuno dei tre comparti di spesa, rispettivamente per 11.591 miliardi, 6.813 miliardi e 682 miliardi di lire.

In particolare, le disposizioni dell'articolo 4 riguardano la spesa diretta delle Regioni, sottratta a vincoli specifici di destinazione, a parte la riserva di lire 120 miliardi (articolo 5) da destinare al finanziamento della differenza tra le somme anticipate dalle Regioni e quelle assegnate alle stesse per effetto dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 752 del 1986 per la copertura delle rate dei mutui di miglioramento fondiario concessi in applicazione dell'articolo 18 della legge n. 984 del 1977.

Allo scopo di evitare il rischio di ritardi insostenibili, vista anche l'esperienza maturata con la legge n. 752 del 1986, e per l'esigenza di adeguare i parametri di ripartizione finora adottati alla mutata realtà strutturale dell'agricoltura nelle diverse regioni italiane, si stabilisce che per ogni anno il 70 per cento della somma disponibile è attribuito in base ai parametri adottati nel 1989 per i fondi recati dall'articolo 3 della legge n. 752 del 1986 ed il restante 30 per cento in base ad indici oggettivi cui è assegnato uguale valore di ponderazione.

Il comma 4 dell'articolo 4 introduce un elemento di accentuata innovatività prevedendo, a partire dall'anno 1992, una riserva di fondi, pari al differenziale incrementale annuale rispetto al 1991, da assegnare sulla base dell'effettiva capacità di spesa documentata dalle Regioni.

Gli articoli 6, 7 e 8 riguardano le azioni curate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale.

L'articolo 7, in particolare, destina un importo di complessivi 3.503 miliardi di lire per il finanziamento delle azioni a carattere ordinario. Questa somma è inserita, con variazioni di bilancio stabilite dal Ministro del tesoro nello stato di previsione ordinario della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; l'articolo in questione elenca quindici azioni ammesse al finanziamento, le quali sono classificate di carattere ordinario per le considerazioni espresse in premessa.

L'articolo 8 destina complessivamente 3.310 miliardi di lire al finanziamento di azioni straordinarie promosse (comma 2) o di competenza (comma 3) del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il riparto annuale della somma complessiva tra queste diverse azioni e le relative determinazioni applicative sono adottati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 marzo di ogni anno.

L'articolo 9 assegna un finanziamento di lire 682 miliardi alle azioni nel campo forestale produttivo, protettivo e conservativo, previste dal Piano forestale nazionale.

La quota annuale è ripartita dal CIPE, con la stessa procedura appena illustrata, tra le Regioni ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui è destinata una somma non inferiore al 10 per cento.

L'articolo 10, ai commi 1 e 2, prevede interventi contributivi a favore delle cooperative agricole e loro consorzi, diretti a finanziare processi di concentrazione produttiva e commerciale conseguenti ad acquisizione di quote di maggioranza in imprese agro-alimentari organizzate in forma di società di capitali; innovazioni di processo e di prodotto che tengano conto delle norme sulla protezione dell'ambiente; programmi di commercializzazione; modernizzazione dell'azienda cooperativa anche attraverso la realizzazione od il potenziamento di sistemi informatici e la formazione e l'aggiornamento dei quadri manageriali.

Con i successivi commi da 3 a 7 del medesimo articolo vengono individuate le misure percentuali di intervento per la capitalizzazione, gli investimenti e la formazione dei quadri dirigenti e si stabiliscono procedure di accertamento preventivo da parte di una commissione di valutazione aventi riguardo a: composizione sociale; grado di capitalizzazione; misura della partecipazione dei soci ai processi di investimento attraverso versamenti di capitale sociale; redditività, attuale e tendenziale, dell'attività di impresa; misura percentuale del conferimento da parte dei soci.

Al comma 8 viene stabilito, per i progetti di sviluppo, il termine di un triennio per la loro realizzazione, pena la revoca del contributo, mentre il successivo comma 10 dispone che delle stesse provvidenze contributive previste per la cooperazione, con esclusione di interventi alla capitalizzazione, possono beneficiare le piccole e medie imprese che svolgono attività nel settore agro-alimentare.

L'articolo 11 detta disposizioni per il rifinanziamento della legge 20 ottobre 1978, n. 674, per l'associazionismo in agricoltura e conferma l'attività del Comitato interprofessionale istituito dall'articolo 9 della legge n. 752 del 1986.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 12 dispone l'abrogazione di talune disposizioni e la proroga del termine di cui all'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

L'articolo 13 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato italiano per il *codex alimentarius* allo scopo di conferire allo stesso l'assetto più adeguato per continuare ad assicurare la partecipazione italiana al programma alimentare FAO-OMS (predisposto cioè dalla *Food and Agriculture Organization* delle Nazioni Unite e dall'Organizzazione mondiale della sanità) per l'elaborazione di detto codice, attività svolta fino ad oggi nell'ambito delle strutture del predetto Ministero.

Con l'articolo 14 viene istituito lo «Sportello per lo sviluppo agro-alimentare delle produzioni agricole e zootecniche», al fine di assicurare che le azioni programmate siano coerenti con le linee di politica agro-alimentare e con il Piano agricolo nazionale.

L'articolo 15 dispone la modifica dell'articolo 12, secondo comma, della legge 1° agosto 1981, n. 423, al fine di armonizzarne le previsioni relative alla durata dei mutui con gli attuali orientamenti del mercato finanziario, nonché con le previsioni del disegno di legge di riforma del credito agrario (atto Senato n. 2048).

L'articolo 16 reca, infine, le disposizioni di copertura.

RELAZIONE TECNICA

Si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in oggetto si inserisce nella cornice programmatica della revisione del Piano agricolo nazionale approvata dal CIPE con deliberazione del 13 ottobre 1989, per cui è necessario fare riferimento a tale documento per l'individuazione sia degli obiettivi che delle azioni previsti dal disegno di legge in questione.

Lo stanziamento complessivo per gli anni 1991 e 1992 trova riscontro negli accantonamenti recati per gli stessi anni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407, riguardante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990), relativamente all'attuazione degli interventi programmati in agricoltura e nel settore della forestazione, in cui sono previsti per gli anni 1991 e 1992, rispettivamente, gli importi di 3.500 e 3.700 miliardi di lire, su cui peraltro grava l'onere di lire 2 miliardi annui recato da altro provvedimento legislativo in corso.

Tali importi costituiscono la proiezione del fabbisogno per la prosecuzione degli interventi e delle azioni contemplati dalla legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura per il quinquennio 1986-1990 (legge 8 novembre 1986, n. 752), fabbisogno che per il 1990 è stato cifrato in circa lire 3.300 miliardi.

Per il triennio successivo al 1992 la quantificazione è stata effettuata sulla base del tasso di incremento del prodotto interno lordo indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1991-1993, presentato dal Governo al Parlamento il 21 maggio 1990 ed approvato con risoluzioni del Senato della Repubblica in data 19 giugno 1990 e della Camera dei deputati in data 21 giugno 1990.

Gli stanziamenti previsti nel disegno di legge in esame per il quinquennio 1991-1995 vengono ripartiti per ciascun anno nella misura dei due terzi circa a favore degli interventi attuati dalle Regioni e di un terzo circa a favore di quelli di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; questi ultimi stanziamenti poi sono a loro volta distinti in due quote pressochè paritarie per il finanziamento delle azioni a carattere ordinario e per quelle a carattere straordinario di competenza o promosse dal Ministero stesso.

Ciò tende a costituire un sistema armonico in cui si equilibrano, sul piano finanziario, le distinte funzioni regionali e statali e, nell'ambito di queste ultime, i comparti delle azioni ordinarie e di quelle straordinarie.

Si soggiunge che gli stanziamenti alle Regioni sono destinati per la quasi totalità a quelle a statuto ordinario.

Ciò in quanto l'articolo 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ha previsto, tra l'altro, a partire dal 1990 l'esclusione delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano dall'assegnazione dei fondi recati dall'articolo 3 della legge

n. 752 del 1986 (al netto della somma prevista per i mutui di miglioramento fondiario) e da quella prevista dall'articolo 6 della medesima legge, destinata al finanziamento del Piano forestale nazionale. Va da sè che tale orientamento è da considerarsi consolidato anche in relazione ai successivi provvedimenti di rifinanziamento di detta legge n. 752.

Ciò premesso, il disegno di legge in questione reca all'articolo 1 un'autorizzazione di spesa per il quinquennio 1991-1995 di complessive lire 19.086 miliardi, in ragione di lire 3.498 miliardi per l'anno 1991, di lire 3.698 miliardi per l'anno 1992, di lire 3.830 miliardi per l'anno 1993, di lire 3.960 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4.100 miliardi per l'anno 1995.

Sulla base dei suddetti criteri armonici di ripartizione, le suddette risorse vengono quindi attribuite, sempre per ciascun anno del quinquennio considerato, alle Regioni per complessive lire 11.591 miliardi (articolo 4), al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per complessive lire 6.813 miliardi (articolo 6) - di cui lire 3.503 miliardi per le azioni a carattere ordinario (articolo 7) e lire 3.310 miliardi per le azioni a carattere straordinario (articolo 8) - ed alle azioni nel campo della forestazione per complessive lire 682 miliardi con una riserva non inferiore al 10 per cento dello stanziamento annuale per le azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (articolo 9).

La ripartizione per ciascun anno dello stesso quinquennio è indicata nell'allegato prospetto.

L'articolo 5 prevede che nello stanziamento di lire 2.125 miliardi per l'anno 1991 di cui all'articolo 4 (somme attribuite alle Regioni) è compresa una riserva di lire 120 miliardi da destinare al finanziamento della differenza tra le somme anticipate dalle Regioni e Province autonome e quelle alle stesse assegnate per effetto dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 752 del 1986 per la copertura delle rate dei mutui di miglioramento fondiario concessi dalla medesima legge alle Regioni e alle Province autonome in applicazione dell'articolo 18 della legge n. 984 del 1977.

Le rate di mutuo che possono beneficiare dell'intervento sono quelle, comprese tra la sesta e la decima, maturate nel periodo 1986-1990.

Complessivamente, le citate rate di mutuo assommano a lire 370 miliardi ed hanno trovato già in parte copertura con gli stanziamenti previsti dalla legge n. 752 del 1986 per lire 250 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per anno nel periodo 1986-1990.

All'articolo 10 sono previsti, in particolare, la concessione di contributi alla capitalizzazione ed agli investimenti per sostenere lo sviluppo e la competitività delle cooperative agricole e loro consorzi ed il concorso nel pagamento degli interessi (integrativo dei contributi agli investimenti) mediante concessione di mutui entro il limite di impegno quinquennale di lire 40 miliardi per l'anno 1991 e di quello quadriennale di lire 40 miliardi per il 1992. Giova precisare che l'importo complessivo di tali limiti di impegno resta comunque contenuto nell'ambito della quota destinata alla cooperazione nazionale ai sensi dell'articolo 6, essendo invero espressamente previsto che il concorso dello Stato cessa al 31 dicembre 1995.

Parimenti non è aggiuntivo, ma rientra nel quadro complessivo di spesa autorizzata, il limite di impegno di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i).

Gli oneri per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 12 e 14 sono stati riconfermati nell'importo complessivo annuo di lire 2 miliardi, alla stregua della medesima misura autorizzata con i precedenti provvedimenti legislativi.

La disposizione di cui all'articolo 13, relativa all'istituzione del Comitato italiano per il *codex alimentarius*, non comporta nuovi o maggiori oneri, trattandosi di attività - come precisato anche nella relazione illustrativa al provvedimento - già attualmente svolta nell'ambito delle strutture del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Anche le disposizioni dell'articolo 15 non comportano nuovi o maggiori oneri, trattandosi di mera modifica di normativa vigente.

ALLEGATO

LEGGE PLURIENNALE PER GLI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA
E NEL SETTORE DELLA FORESTAZIONE*(in miliardi di lire)*

	TOTALE 1991-1995	1991	1992	1993	1994	1995
Art. 1.....	19.086	3.498	3.698	3.830	3.960	4.100
<i>Totale articolo 1 di cui:</i>						
Art. 4. - Regioni.....	11.591	2.125	2.246	2.325	2.405	2.490
Art. 6. - Ministero dell'agricoltura e delle foreste	6.813	1.247	1.319	1.367	1.415	1.465
Art. 9. - Foreste	682	126	133	138	140	145
<i>Totale articolo 6 di cui:</i>						
Art. 7. - Azioni a carattere ordina- rio del Ministero dell'agri- cultura e delle foreste ...	3.503	642	679	702	727	753
Art. 8. - Azioni a carattere straor- dinario del Ministero del- l'agricoltura e delle fore- ste	3.310	605	640	665	688	712

Nota - Per gli anni successivi al 1992 l'incremento degli stanziamenti è stato determinato sulla base del tasso programmatico del 3,5 per cento annuo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica della spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale, è autorizzata per il quinquennio 1991-1995 la spesa complessiva di lire 19.086 miliardi, in ragione di lire 3.498 miliardi per l'anno 1991, di lire 3.698 miliardi per l'anno 1992, di lire 3.830 miliardi per l'anno 1993, di lire 3.960 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4.100 miliardi per l'anno 1995. Gli stanziamenti indicati nei successivi articoli fanno carico alla complessiva autorizzazione di spesa recata dal presente comma.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi demandati rispettivamente alle Regioni a statuto ordinario, salvo quanto previsto all'articolo 5, ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Una quota non inferiore al 40 per cento della spesa complessiva di cui al comma 1 è riservata ai territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Al finanziamento delle quote di parte nazionale previste dai regolamenti della Comunità economica europea a complemento delle erogazioni a carico della sezione orientamento del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola ed alla eventuale anticipazione della quota comunitaria si fa fronte con le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le procedure e le modalità previste dalla stessa legge.

Art. 2.

1. Gli interventi e le azioni di cui all'articolo 1 sono programmati e realizzati nel

rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato, anche nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politica agricola, agro-alimentare e forestale, con particolare riguardo alle determinazioni del Piano agricolo, del Piano agro-alimentare e di quello forestale, nonché dei piani specifici di settore adottati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE.

2. Sono assunti come obiettivi unificanti delle iniziative finanziate dalla presente legge il sostegno e lo sviluppo dei redditi agricoli, in particolare di quelli dell'impresa familiare coltivatrice, per assicurare il conseguimento di livelli di reddito comparabili con quelli dei settori extra-agricoli; il mantenimento dell'occupazione agricola soprattutto giovanile, segnatamente nelle zone meno sviluppate economicamente, anche favorendo la possibilità di occupazione mista; il contributo al riequilibrio economico, anche finalizzato al contenimento dei costi di produzione, e territoriale, con particolare riguardo al Mezzogiorno; la difesa del territorio, dell'ambiente e delle risorse idriche; il contributo al mantenimento di un grado di autoapprovvigionamento alimentare compatibile con le risorse e la produttività agricola nazionale.

3. Per gli interventi e le azioni di cui all'articolo 1 aventi contenuto di ricerca scientifica e tecnologica si provvede di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale nel rispetto delle determinazioni del Piano agricolo, del Piano agro-alimentare, del Piano forestale e dei piani di settore approvati dal CIPE. Detti programmi dovranno essere inviati a cura di ciascuna Regione e Provincia autonoma al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, valutata la coerenza e la conformità programmatica con le linee espresse dai piani nazionali, ne propone l'approvazione al CIPE.

5. Nel caso di mancata adozione dei programmi, il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, assegna alle Regioni e alle Province autonome un termine entro il quale procedere all'adozione dei programmi. Nel caso di ulteriore inadempienza, la quota relativa alle Regioni inadempienti è ripartita, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, fra le altre.

6. Ove il CIPE ritenga, sentita la Conferenza permanente di cui al comma 5, di non approvare i programmi per contrasto con le determinazioni del Piano agricolo, del Piano agro-alimentare, del Piano forestale e dei piani di settore, il CIPE stesso assegna alle Regioni o Province autonome interessate un termine entro il quale i programmi devono essere adeguati alle previsioni generali dei piani di cui al comma 4. In caso di mancato adeguamento nel termine fissato, si procede ai sensi del comma 5.

Art. 3.

1. La funzione di programmazione in materia di politica agricola, agro-alimentare e forestale sono esercitate dal CIPE.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta le determinazioni relative al Piano agricolo nazionale, che si articola nel programma quadro, piani specifici di settore, direttive di coordinamento, ed al Piano forestale nazionale, nonchè gli aggiornamenti degli stessi.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste verifica, mediante periodiche consultazioni, con la partecipazione delle Regioni, delle Province autonome, delle organizzazioni professionali agricole ed agro-alimentari maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonchè delle associazioni nazionali del movimento cooperativo, riconosciute ai

sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, l'attuazione del Piano agricolo, del Piano agro-alimentare, del Piano forestale e dei piani specifici di settore.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette al CIPE una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge, corredata delle relazioni predisposte dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di attuazione dei propri programmi di sviluppo agricolo e forestale. Entro il 30 giugno successivo il CIPE trasmette al Parlamento, insieme alla relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un proprio documento di analisi e valutazione.

Art. 4.

1. Per gli interventi nel settore agricolo e forestale è attribuita alle Regioni a statuto ordinario la somma di lire 11.591 miliardi, di cui lire 2.125 miliardi per l'anno 1991, lire 2.246 miliardi per l'anno 1992, lire 2.325 miliardi per l'anno 1993, lire 2.405 miliardi per l'anno 1994 e lire 2.490 miliardi per l'anno 1995.

2. Al riparto delle somme di cui al comma 1 fra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Alla ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario dello stanziamento recato dal comma 1 si provvede attribuendo:

a) il 70 per cento dell'importo complessivo in base ai parametri adottati nel 1989 per la ripartizione dei fondi recati dall'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752;

b) il 30 per cento in base al parametro derivante dagli indici relativi al numero delle aziende agricole, alla superficie agricola utilizzabile, alla produzione lorda vendibile, alla superficie di collina e di monta-

gna, al numero degli occupati agricoli. A ciascuno di tali indici è assegnato uguale valore di ponderazione.

4. Gli importi incrementali di cui al comma 1, in ragione di lire 121 miliardi per l'anno 1992, lire 200 miliardi per l'anno 1993, lire 280 miliardi per l'anno 1994 e lire 365 miliardi per l'anno 1995, sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario, con esclusione di riserve territoriali, tenuto conto della capacità operativa delle Regioni medesime desunta dallo stato di attuazione degli interventi effettuati dalle stesse al 30 settembre dell'anno precedente.

5. Per il 1991 la verifica sullo stato di attuazione degli interventi è operata a valere sui fondi attribuiti nell'anno 1989 ai sensi della citata legge 8 novembre 1986, n. 752.

Art. 5.

1. Sugli importi di cui al comma 1 dell'articolo 4, per l'anno 1991, fa carico la somma di lire 120 miliardi da destinare al finanziamento della differenza tra le somme anticipate dalle Regioni e dalle Province autonome e quelle assegnate alle stesse per effetto dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752, per la copertura delle rate dei mutui di miglioramento fondiario concessi dalle medesime in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Sono ammesse a beneficio le rate, comprese tra la sesta e la decima, maturate nel periodo 1986-1990.

Art. 6.

1. Al finanziamento delle azioni a carattere ordinario e straordinario di competenza o promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale, è destinata la somma di lire 6.813 miliardi. Tale somma è così ripartita: lire 1.247 miliardi per l'anno 1991, lire 1.319 miliardi per l'anno 1992, lire 1.367 miliardi per l'anno 1993, lire 1.415 miliardi per l'anno 1994 e lire 1.465 miliardi per il 1995.

Art. 7.

1. Della somma di lire 6.813 miliardi prevista dall'articolo 6 un importo di lire 3.503 miliardi è destinato al finanziamento delle azioni a carattere ordinario, in ragione di lire 642 miliardi per l'anno 1991, lire 679 miliardi per l'anno 1992, lire 702 miliardi per l'anno 1993, lire 727 miliardi per l'anno 1994 e lire 753 miliardi per l'anno 1995.

2. Le azioni seguenti, classificate di carattere ordinario, a partire dall'anno 1991 sono finanziate con fondi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) attività degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, dell'Ufficio centrale di ecologia agraria e del Laboratorio centrale di idrobiologia e valorizzazione dei risultati conseguiti dalla ricerca e sperimentazione;

b) tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei relativi controlli funzionali;

c) certificazione materiale di moltiplicazione vegetale;

d) sperimentazione di macchine agricole e valorizzazione dei risultati; programmi di analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole e relativa certificazione tecnica;

e) tutela e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari;

f) prevenzione e repressione delle frodi svolte dall'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari;

g) programmi di promozione commerciale sui mercati;

h) attività del sistema informativo agricolo nazionale e della rete di telerilevamento;

i) promozione della proprietà coltivatrice attraverso il sostegno dell'attività svolta dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, la quale per le operazioni di provvista è autorizzata a far ricorso al mercato finanziario. Le operazioni di mutuo poste in essere dalla stessa Cassa per

l'acquisto e l'ampliamento di proprietà diretto-coltivatrice possono essere assistite dal concorso statale nel pagamento degli interessi, al cui onere si fa fronte con il limite d'impegno quinquennale di lire 60 miliardi per l'anno 1991, a valere sulle somme di cui al comma 1.

l) funzionamento degli enti strumentali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Istituto nazionale di economia agraria-INEA, Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo-ISMEA, Istituto nazionale della nutrizione-INN, Ente nazionale delle sementi elette-ENSE, Istituto nazionale di biologia della selvaggina);

m) sostegno delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e delle relative unioni nazionali riconosciute;

n) interventi per lo sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale;

o) mantenimento ed adeguamento funzionale di impianti di provvista e distribuzione dell'acqua a fini irrigui, comprese le opere di bonifica idraulica; alla esecuzione degli interventi necessari si provvede, ove le opere siano riconosciute, d'intesa con le Regioni, di rilevanza nazionale, mediante concessione a consorzi ed enti di bonifica ed irrigazione a termini dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, e si applicano le norme relative alle opere pubbliche statali;

p) prevenzione e lotta agli incendi boschivi; interventi a favore delle aree protette attribuite alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

q) promozione e sostegno delle attività di gestione e valorizzazione delle aree forestali collettive e di uso civico.

3. Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il CIPE delibera entro il 31 marzo 1991 la ripartizione delle somme disponibili per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995, ai fini della conseguente iscrizione con decreti del Ministro del tesoro nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli anni medesimi.

4. Le quote assegnate ai sensi del comma 3 costituiscono base per le proposte che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a formulare per l'iscrizione dei necessari importi nel medesimo stato di previsione per gli anni successivi al quinquennio.

Art. 8.

1. Della somma di lire 6.813 miliardi prevista dall'articolo 6 un importo di lire 3.310 miliardi è destinato al finanziamento di azioni straordinarie di competenza o promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 605 miliardi per l'anno 1991, lire 640 miliardi per l'anno 1992, lire 665 miliardi per l'anno 1993, lire 688 miliardi per l'anno 1994 e lire 712 miliardi per l'anno 1995.

2. Sono ammesse a finanziamento, prioritariamente, le seguenti azioni straordinarie promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) ricerca e sperimentazione agraria e forestale, anche con riferimento alle tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia dell'ambiente; valorizzazione dei risultati conseguenti;

b) miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, incluse la lotta alla ipofecondità del bestiame e la lotta fitopatologica integrata; interventi di sostegno per particolari produzioni, anche attraverso incentivi di orientamento e provvidenze straordinarie per situazioni di crisi;

c) sviluppo della meccanizzazione agricola innovativa attraverso il sostegno dell'attività delle Regioni;

d) riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli, anche attraverso le funzioni assegnate dai regolamenti comunitari alle associazioni dei produttori riconosciute e loro unioni riconosciute;

e) programmi straordinari di promozione commerciale sul mercato interno e su quelli esteri; educazione alimentare ed orientamento dei consumi;

f) sviluppo dell'informazione in agricoltura; potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale e dei sistemi di informazione e di divulgazione a tecnologia avanzata;

g) realizzazione di programmi o di impianti dimostrativi e pilota, compresi quelli in materia di acquacoltura, di agriturismo, di allevamento di selvatici e di particolari strutture ad alto contenuto tecnologico-innovativo.

3. Sono del pari ammesse a finanziamento le azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in particolare le seguenti:

a) sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni riconosciute;

b) razionalizzazione della cooperazione agricola di rilevanza nazionale;

c) sviluppo e completamento di impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua a fini di irrigazione, nonché delle opere connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica; ove le opere siano riconosciute, d'intesa con le Regioni, di rilevanza nazionale, alla loro esecuzione si provvede secondo quanto previsto alla lettera o) del comma 2 dell'articolo 7;

d) interventi straordinari nel settore delle aree protette attribuite alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Possono essere ammesse a finanziamento le azioni per la realizzazione di interventi in esecuzione delle intese di programma stipulate in attuazione del programma triennale di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

5. Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il CIPE delibera entro il 31 marzo di ogni anno la ripartizione tra le azioni indicate nel presente articolo della somma complessivamente disponibile per ciascun anno. Con la stessa procedura possono essere disposte variazioni compensative alla ripartizione effettuata, per adeguarla all'andamento effettivo della spesa.

6. Con la procedura prevista dal comma 5, il CIPE adotta, nel rispetto della riparti-

zione di spesa stabilita per ciascuna delle azioni indicate ai commi 2 e 3, le relative determinazioni applicative, sulla base di disposizioni di legge o di programmi di attuazione rientranti nell'ambito delle predette azioni.

Art. 9.

1. Al finanziamento delle azioni previste nel Piano forestale nazionale è destinata la somma di lire 682 miliardi, di cui lire 126 miliardi per l'anno 1991, lire 133 miliardi per l'anno 1992, lire 138 miliardi per l'anno 1993, lire 140 miliardi per l'anno 1994 e lire 145 miliardi per l'anno 1995.

2. Al riparto delle somme tra le azioni individuate al comma 1 provvede il CIPE con la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 4.

3. Al finanziamento delle azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previste dal Piano forestale nazionale, è riservata una somma non inferiore al 10 per cento dello stanziamento annuale di cui al comma 1. Per il finanziamento a favore dei consorzi di gestione previsti dal Piano forestale nazionale, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste è riservata una somma non inferiore al 3 per cento dello stanziamento annuale di cui al comma 1.

Art. 10.

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la competitività delle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale, possono essere concessi contributi alla capitalizzazione ed agli investimenti diretti a favorire processi di adeguamento delle dimensioni, della struttura patrimoniale e finanziaria e dell'organizzazione dell'impresa cooperativa.

2. I contributi di cui al comma 1 sono diretti a finanziare:

a) i processi di concentrazione produttiva e commerciale, attuati attraverso contratti di cessione, di filiera e di ricerca ed

anche mediante l'acquisizione di quote di maggioranza in imprese agro-alimentari organizzate in forma di società di capitali;

b) gli investimenti produttivi rivolti ad innovazioni di processo e di prodotto in armonia con le norme sulla protezione dell'ambiente;

c) gli investimenti in programmi di commercializzazione dei prodotti agricoli;

d) i programmi di formazione e di aggiornamento di quadri e di *manager*, di elevata professionalità, nonchè i programmi volti all'adeguamento dell'organizzazione dell'azienda cooperativa, anche attraverso la realizzazione ed il potenziamento dei sistemi informativi.

3. I contributi alla capitalizzazione possono essere concessi fino ad una misura massima pari al capitale versato dai soci, esclusi gli enti pubblici. Tale misura massima è raddoppiata nelle aree del Mezzogiorno.

4. I contributi agli investimenti possono essere concessi fino al 50 per cento della spesa ammissibile nelle aree del Centro-Nord e fino al 65 per cento in quelle del Mezzogiorno. Per la parte non coperta dai predetti contributi possono essere concessi mutui assistiti da concorso nel pagamento degli interessi, al cui onere si fa fronte con il limite d'impegno di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. Per gli scopi previsti dagli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dall'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, è stanziata la somma di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995. Il concorso dello Stato cessa al 31 dicembre 1995. Il complessivo importo di cui al presente comma nonchè gli oneri per il funzionamento della commissione di cui al comma 6, sono posti a carico delle quote di cui all'articolo 6 destinate alla cooperazione di interesse nazionale ai sensi degli articoli 7 ed 8.

5. I contributi alla formazione dei quadri dirigenti ed alla informatizzazione e diffusione delle informazioni tecniche possono essere concessi fino alla misura massima del 90 per cento.

6. Le cooperative e loro consorzi che esercitano esclusivamente attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono ammesse ai benefici ed agli interventi previsti dalla vigente normativa a favore della cooperazione agricola a condizione che il conferimento dei prodotti provenienti dai terreni dei soci o la prestazione di servizi da parte dei medesimi costituisca almeno il 60 per cento della produzione globale annualmente trasformata, salvo i casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, e subordinatamente all'accertamento, da parte di apposita commissione, delle condizioni da stabilirsi con decreto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riguardo:

- a) alla composizione sociale;
- b) al grado di capitalizzazione;
- c) alla misura della partecipazione dei soci ai processi di investimento attraverso versamenti di capitale sociale;
- d) alla redditività, attuale e tendenziale, dell'attività di impresa;
- e) alla misura percentuale del prodotto conferito dai soci o dei servizi prestati dai soci o ai soci sulla produzione globale trasformata o sul totale dei servizi prestati.

7. Per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge, l'organismo richiedente deve presentare, contestualmente alla presentazione delle domande secondo modalità, tempi e procedure stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, articolati progetti di sviluppo inquadrati nei programmi definiti in sede ministeriale e piani economico-finanziari, almeno triennali, dimostrativi della capacità di essere in grado, successivamente all'acquisizione dei contributi, di operare sul mercato in maniera autonoma e con proprie risorse finanziarie. A tale scopo i suddetti progetti e piani saranno valutati dalla commissione di cui al comma 6 e saranno oggetto di azioni di monitoraggio, i cui risultati saranno opportunamente valutati ai fini della conferma o della revoca dei contributi, che, se già

erogati anche in acconto, dovranno essere restituiti maggiorati degli interessi legali.

8. I progetti di sviluppo, ammessi a contributo, devono essere compiutamente realizzati entro il triennio previsto nei progetti stessi ed in caso di mancata realizzazione il contributo è revocato secondo le modalità stabilite nel comma 7.

9. Alle società cooperative possono essere concessi contributi proporzionati all'acquisizione di partecipazioni maggioritarie in società di capitali che siano strumentali rispetto al conseguimento degli scopi sociali propri della cooperativa.

10. A favore delle piccole e medie imprese, non organizzate in forma cooperativa, che esercitano attività di trasformazione di materie prime agricole e stipulino contratti di acquisto dei prodotti, per almeno il 51 per cento del loro fabbisogno, con associazioni o unioni riconosciute di produttori agricoli, possono essere concesse le stesse agevolazioni contributive di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste per la capitalizzazione. Sono ammesse al beneficio delle suddette agevolazioni le imprese aventi non più di 150 addetti fissi e 35 miliardi di lire di immobilizzazioni tecniche, al netto dei relativi ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, con esclusione di quelle aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo tali da configurarle come appartenenti ad un gruppo di dimensioni superiori ai limiti sopraindicati.

11. La liquidazione finale o a saldo dei contributi previsti nel presente articolo a favore dei beneficiari è subordinata all'accertamento amministrativo e contabile nonché alla verifica del conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto da effettuarsi da apposite commissioni composte da due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal direttore, o un suo delegato, della Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio. Ai componenti di dette commissioni può essere riconosciuto a carico dei beneficiari un compenso, da ripartirsi in parti uguali, complessivamente determinato in ragione

dell'1,50 per mille fino a 100 milioni di lire di spesa ammissibile, dello 0,75 per mille oltre i 100 milioni di lire e fino a 500 milioni di lire, dello 0,45 per mille oltre i 500 milioni di lire e fino a 1.000 milioni di lire e dello 0,30 per mille per importi di spesa ammissibile oltre i 1.000 milioni di lire.

Art. 11.

1. Nei confronti delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli si applicano, nei limiti dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 7 e 8, le disposizioni degli articoli 9, terzo e quarto comma, e 10, quarto comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

2. Nel quadro delle determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano agroalimentare nazionale, il Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, è competente a pronunciarsi in materia di programmazione e regolazione dell'offerta dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

Art. 12.

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. Per quanto previsto dall'articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403, dall'articolo 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, dall'articolo 12 della legge 1° agosto 1981, n. 423, dall'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, continuano ad applicarsi i criteri e le procedure ivi indicati.

2. Il termine temporale fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, già prorogato al 31 dicembre 1990, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995. Il relativo onere finanziario stabilito in ragione di 2 miliardi per anno è a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 6.

3. Per l'attuazione di programmi di attività gli enti beneficiari possono prevedere l'istituzione di comitati tecnico-scientifici, dei quali possono essere chiamati a far parte anche dipendenti della pubblica am-

ministrazione, a cui spetterà lo stesso trattamento economico previsto a favore degli altri membri di detti comitati.

Art. 13.

1. Allo scopo di assicurare la partecipazione e la collaborazione italiana al programma alimentare FAO-OMS per l'elaborazione del *codex alimentarius*, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e della foreste il Comitato italiano per il *codex alimentarius*.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede con proprio decreto alla costituzione ed all'organizzazione del Comitato di cui al comma 1, nonchè agli adempimenti ufficiali del Governo italiano derivanti dalla partecipazione nazionale ai lavori del programma alimentare di cui allo stesso comma 1.

Art. 14.

1. Allo scopo di assicurare che le azioni di rilevanza nazionale previste dalla presente legge siano coerenti con le linee del Piano agro-alimentare nazionale, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo «Sportello per lo sviluppo agro-alimentare delle produzioni agricole e zootecniche».

2. Lo Sportello di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è composto da tre dirigenti generali appartenenti al ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da cinque membri esperti, dei quali uno designato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed uno dal Ministro del commercio con l'estero, oltre al segretario, di grado non inferiore all'ottava qualifica funzionale, nominati con decreto dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Lo Sportello, che si avvale delle strutture del gruppo di supporto, ha la funzione di:

a) elaborare modalità per la predisposizione dei progetti, nonché criteri e priorità per la loro ammissibilità a finanziamento;

b) stimolare l'attività progettuale degli organismi interessati;

c) esprimere pareri sull'uso integrato dei fondi previsti dalla presente legge e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, e dei fondi strutturali per il finanziamento dei progetti strategici definiti in sede di programma con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

d) acquisire ogni opportuna intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, nonché con gli enti pubblici e privati, nel settore agro-alimentare.

4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nomina una commissione per la valutazione tecnica, economica e finanziaria dei progetti agro-alimentari, composta di nove membri, di cui cinque facenti parte dello Sportello, uno in rappresentanza delle associazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ed uno in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, nonché quelli designati, ai sensi del comma 2, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dal Ministro del commercio con l'estero, fissando compiti e modalità operative della commissione stessa.

5. Gli oneri per il funzionamento degli organi di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, e sono valutati in lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995, che fanno carico alla medesima autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2.

Art. 15.

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 1° agosto 1981, n. 423, è sostituito dal seguente:

«Il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente, di durata decennale oltre l'eventuale periodo di preammortamento non superiore a un biennio, sarà pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente e i tassi minimi fissati ai termini dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, o quelli che saranno determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

Art. 16.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1990-1992, pari a lire 3.498 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 3.698 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento «Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.